

**Confederazione ASSO  
Presidenza  
Dr. Diego Pizzicaroli**

**Audizioni informali - Disposizioni in materia sanitaria C. 2365**

**Giovedì 12 giugno 2025 - XII Comm. Affari Sociali  
Camera dei Deputati**

**MEMORIA SCRITTA**

Con la presente memoria si esprimono alcune brevi considerazioni sui temi oggetto di audizione informale afferenti all'A.C. 2365 in materia di prestazioni sanitarie; in particolare:

**- Emendamento all'art. 10, comma 5-ter, Decreto Legge n. 34/2023 (conv. in Legge n. 56/2023)**

L'art. 10 del D. L. n. 34/2023, convertito in Legge n. 56/2023, nel porre ai commi da 1 a 5 dei limiti significativi all'affidamento di servizi medici ed infermieristici a terzi da parte del S.S.N., ha previsto al comma 5-ter un'ipotesi di inapplicabilità degli stessi ove si voglia conseguire lo scopo di "*riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici*".

L'emendamento proposto mira innanzitutto a chiarire con precisione, al fine di escludere problematiche interpretative, il perimetro di applicazione del comma 5-ter in esame includendo nell'ipotesi ivi contemplata gli affidamenti funzionali a riqualificare anche solo una o alcune parti delle strutture sanitarie e dei presidi ospedalieri pubblici.

Si ritiene, inoltre, opportuno applicare la norma di cui al comma 5-ter agli affidamenti funzionali a conseguire anche altri risultati di pubblico interesse oltre alla "*riqualificazione*" e ciò nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia, continuità, qualità ed economicità del servizio sanitario pubblico.

**- Emendamento all'art. 12 quater, Decreto Legge n. 25/2025 (conv. in Legge n. 69/2025)**

L'emendamento in esame si pone come obiettivo quello di far fronte alle problematiche derivanti dalla grave carenza di personale sanitario che, allo stato, rischia di compromettere la sopravvivenza e l'efficienza del S.S.N..

L'art 12 quater del D. L. n. 25/2025 prevede che sino al 31 dicembre 2026 il limite di età per il pensionamento del personale medico, dipendente o convenzionato, del S.S.N. possa essere prorogato su base volontario non oltre il limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

In ragione di ciò si propone di aggiungere al predetto art. 12 quater che, parimenti, deve essere legittimato a prestare attività libero professionale, senza alcuna limitazione, il medico munito di certificazione di idoneità psico-fisica rilasciata dal medico competente, indipendentemente dall'età.

La rilevanza dell'emendamento proposto deve essere valutata alla luce delle recenti esperienze, soprattutto nel periodo della pandemia da Covid-19, durante le quali l'intervento di medici in libera professione è stato essenziale per preservare l'efficienza del servizio assistenziale pubblico anche a presidio del diritto alla salute dei cittadini previsto e garantito dall'art. 32 della Costituzione.

**- Emendamento all'art. 29, comma 1, Decreto Legislativo n. 276/2003**

L'emendamento in esame attiene all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 che traccia gli elementi distintivi tra l'appalto di servizi ex art. 1655 c.c. e la somministrazione di manodopera di cui agli artt. 30 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015.

Si rende opportuna una modifica in funzione interpretativa del citato comma che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale al riguardo sviluppatasi così come dei molteplici pareri in proposito resi dal Ministero del Lavoro.

In particolare, si ravvisa la necessità di chiarire che l'*"organizzazione dei mezzi necessari"*, quale elemento distintivo dell'appalto ex art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003, ricorre anche qualora:

- vi sia coincidenza, parziale o totale, fra i servizi/le prestazioni oggetto di appalto e l'attività svolta dal committente e dal suo personale;
- i servizi/le prestazioni oggetto di appalto rientrino nel ciclo produttivo del committente;
- il personale dell'appaltatore possieda competenze anche non distinte da quelle che competono al personale del committente;
- l'appaltatore impieghi mezzi e strumenti di proprietà del committente nello svolgimento dei servizi oggetto di appalto;

purché ricorra un'organizzazione autonoma di mezzi e di lavoro con riferimento ad un definito segmento di attività, seppur inserito nel ciclo produttivo del committente e sia escluso l'esercizio di potere direttivo ed organizzativo da parte del committente sulle risorse impiegate nell'appalto.

Tale emendamento è, quindi, funzionale ad evitare che appalti di servizio possano essere erroneamente ed ingiustificatamente ricondotti ad una somministrazione illecita di manodopera con ogni conseguenza, anche di natura penale, ex lege prevista, costringendo così gli enti appaltatori privati a sospendere i servizi, con inevitabili ripercussioni ove ciò si verifichi nel sistema sanitario pubblico.

Si ritiene, infatti, che l'intervento privato nel settore sanitario debba proseguire ed essere anzi favorito dall'ordinamento essendo allo stato la misura più efficace per garantire la sopravvivenza del S.S.N. e, in prospettiva, la sua ripresa ed un auspicato sviluppo del sistema.